



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE
DI RIETI
Ufficio Territoriale di
Rieti

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

" FIGLI DI MARIA PER I PICCOLI ODV "

N. 830

Serie 3

Data 17.4 NOV. 2023

modificato e adeguato alla normativa di cui al D. Lgs. N° 117 del 2017 (= Codice del terzo settore) e al D.M. n° 39 del 05/03/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

risposti

Articolo 1

Costituzione

DOLARE SECCA

IL FUNZIONARIO

E' costituita, per volontà dei fondatori avv. Giuseppe Mandarinò e Immacolata Gabriella Anna Frosini, l'Associazione di volontariato denominata " Figli di Maria per i piccoli " .

L'Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi dell'art. 32 e seguenti del Decreto Legislativo n° 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore) nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro, nemmeno indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 12 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione assume, nella propria denominazione, l'acronimo " ODV ", che ne costituisce peculiare segno distintivo e, a tale scopo, verrà inserita nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Essa potrà avere un logotipo identificativo nonché un proprio sito o blog web su Internet nonché una casella di posta elettronica.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per il buon funzionamento.

Articolo 2

Sede

L'Associazione ha sede legale attuale a Rieti, in via Silverio Picerli n° 24, e svolge la propria attività nell'ambito della Regione Lazio.

Delegazioni, uffici e Referenti di zona potranno essere costituiti onde svolgere, in via accessoria e strumentale, rispetto alle finalità dell'Associazione, attività di promozione nonché attività di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni di supporto all'Associazione stessa.

Articolo 3

Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 4

Oggetto e finalità

L'Associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione, svolge, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni di volontari associati, le seguenti attività d'interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, Titolo II, del Codice del Terzo Settore:

- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n° 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a favore di persone svantaggiate o di attività d'interesse generale a norma del presente articolo.
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale;
- Accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti.

L'Associazione, in particolare, ha lo scopo di prestare assistenza ai singoli e nuclei familiari in stato di disagio esistenziale mediante l'aiuto alimentare e gli interventi mirati a risolvere le loro problematiche nonché a dare sostegno ai piccoli con l'adozione a distanza.

L'Associazione persegue tali attività d'interesse generale mediante:

- Servizio di mensa infrasettimanale per i poveri e i bisognosi;
- Raccolta alimentare presso supermercati a supporto del servizio di mensa;
- Sostegno individuale a singoli in stato di disagio esistenziale;
- Intrattenimenti ai degenti nelle strutture sanitarie e nelle case di riposo per anziani;
- Adozione a distanza di bambini abbandonati e/o malati;
- Premio "Il sorriso del cuore" ai bambini del Lazio che si siano distinti per bontà;
- Incontri conviviali o in videoconferenza su temi religiosi.

L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopraindicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie attività istituzionali, può stipulare ogni opportuno atto, contratto e/o convenzione nonché procedere, con le necessarie autorizzazioni, alla stipula di eventuali contratti di acquisto in proprietà di beni immobili o mobili registrati e/o la loro locazione a tempo determinato.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed, in particolare, della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Articolo 5

Volontariato

Si applicano le disposizioni in materia di volontariato previste dal Titolo III del Codice del Terzo Settore.

Per M

Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del Codice del Terzo Settore, l'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività, può avvalersi di volontari non occasionali con l'obbligo di iscriverne le generalità nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 17, comma 6, del Codice del Terzo Settore, non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Ai sensi del successivo art. 18, comma 1, è fatto obbligo di assicurare le persone dei volontari, iscritti contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontario nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Non sono soggetti a tale obbligo i volontari che operino in modo occasionale.

L'attività svolta dai volontari non può essere retribuita in alcun modo. E' ammesso solo il rimborso per le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

Articolo 6

Associati

Stante il carattere aperto delle associazioni, quale stabilito dal Codice per il Terzo Settore, qualsiasi persona maggiore di età può diventare associato tesserandosi annualmente. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Ai sensi dell'art. 23 del Codice del Terzo Settore, l'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda il Consiglio Direttivo, entro 60 giorni, deve motivare la relativa deliberazione e comunicarla agli interessati. Avverso tale delibera di rigetto è ammessa la richiesta all'Assemblea, da espletarsi entro 60 giorni, per il riesame della domanda di associazione.

L'adesione all'Associazione comporta per ogni associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Gli associati in regola con il versamento della quota annuale di tesseramento possono candidarsi ed essere eletti nelle cariche associative.

L'associato è tenuto :

- a partecipare alla vita dell'Associazione ;
- all'osservanza dello Statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione ;
- a versare, entro il 31 marzo di ogni anno, in unica soluzione, la quota annuale di associazione nella misura stabilita di anno in anno dall'Assemblea.

Articolo 7

Perdita delle qualità di associato

La qualifica di associato si perde :

- per decesso ;
- per dimissioni ;

Handwritten signature and initials.



per esclusione.

Le dimissioni devono comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo, almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno. Saranno considerati dimissionari i soci che non avranno versato, entro tre mesi dalla scadenza dell'esercizio, la quota annuale di associazione prevista per l'anno seguente.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato che in qualunque modo danneggi, anche moralmente, l'Associazione ovvero non adempia agli obblighi di cui al presente Statuto, assunti verso l'Associazione. L'esclusione può inoltre aver luogo per incompatibilità o indegnità ed in genere per ogni altro motivo ritenuto grave. Essa è pronunciata dal Consiglio Direttivo previa contestazione dei fatti sopraindicati da eseguirsi in contraddittorio tra le parti interessate.

Articolo 8

Irripetibilità dei contributi

L'associato che, per qualunque motivo, cessa di appartenere all'Associazione, non ha diritto al rimborso dei contributi a qualsiasi titolo versati.

Articolo 9

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione :

- L'Assemblea generale degli associati ;
- Il Presidente dell'Associazione ;
- Il Vice Presidente ;
- Il Consiglio Direttivo ;
- Il Segretario ;
- Il Tesoriere ;
- L'Organo di controllo.

Articolo 10

Assemblea generale degli associati

Il funzionamento e le competenze dell'Assemblea generale degli associati sono stabiliti negli articoli 24 e 25 del Codice del Terzo Settore.

L'Assemblea generale degli associati è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il trenta aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da un decimo degli associati.

La convocazione è fatta a mezzo di comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria recapitata o con altro mezzo alternativo almeno otto giorni prima della riunione.

Handwritten signature or initials.



La stessa devono essere indicati il luogo, il giorno, la data dell'adunanza, l'elenco degli argomenti da trattare e la data dell'eventuale seconda convocazione.

Secondo l'art. 25 del Codice del Terzo Settore, all'Assemblea competono:

- la nomina e revoca dei componenti degli organi sociali e, quando previsto, del soggetto incaricato alla revisione dei conti;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo annuale in aderenza alle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del Codice del Terzo Settore;
- la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sulle azioni di responsabilità da intraprendere nei loro confronti;
- la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
- la nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- la entità della quota d'iscrizione e della quota annuale di associazione;
- le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- lo scioglimento dell'Associazione e sulla nomina dei liquidatori;
- ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Hanno diritto ad intervenire nell'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.

Ogni associato può farsi rappresentare, per delega scritta, da altro associato.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione che è il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ed, in assenza di quest'ultimo, da persona designata dall'Assemblea stessa.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, da trascriversi apporsi sull'apposito libro.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Ocorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la nomina di uno o più liquidatori e la devoluzione del patrimonio.

Articolo 11

Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione è automaticamente Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi o in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e la relazione con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private, e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole attività dell'Associazione;
- c) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- d) designa, in caso di impedimento, la persona designata a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- e) nomina il professionista per la compilazione della dichiarazione dei redditi annuale dell'Associazione ed il relativo invio telematico all'Agenzia delle entrate;
- f) sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione.

Il Presidente dell'Associazione è autorizzato a depositare la sua firma autografa per l'apertura di un conto corrente postale e/o bancario, e relativi atti gestionali inclusa la richiesta di una carta tipo

bancomat, in nome e per conto dell'Associazione e ad emettere assegni sui predetti conti solo in nome e per conto dell'Associazione stessa.

Non è consentita alcuna delega generale se non per specifici atti sempre motivati.



Articolo 12

Il Vice Presidente dell'Associazione

Il Vice Presidente dell'Associazione è automaticamente Vice Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo mediante alzata di mano.

Egli fa le veci del Presidente in carica nel caso di assenza o impedimento gravi sulla base di apposita delega scritta con riferimento ai singoli atti.

Articolo 13

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da quattro membri.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo anno d'esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Il Consiglio Direttivo potrà ritenersi validamente costituito ed operare con la presenza sia del Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di suo impedimento, con la persona da lui stesso designata ai sensi dell'art. 16, lett. D), del presente Statuto sia con la presenza della maggioranza dei membri.

Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo approva gli obiettivi ed i progetti dell'Associazione, proposti dal Presidente, e verifica i risultati complessivi della gestione medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività dell'Associazione, nell'ambito delle finalità istituzionali e delle attività ex articoli 4 e 5 del presente Statuto, nonché i criteri e le priorità delle iniziative dell'Associazione;
- *approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo annuale in aderenza alle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del Codice del Terzo Settore;*
- approvare il regolamento dell'Associazione concernente il suo funzionamento;
- nominare il Revisore dei conti;
- vigilare e controllare l'esecuzione delle delibere e dei progetti dell'Associazione nonché la conformità dell'impiego dei contributi;
- deliberare circa le eventuali assunzioni e in ordine ai problemi del personale in genere;
- deliberare circa la nomina e le competenze dell'eventuale consulente legale;
- deliberare in ordine all'accettazione di crediti, legati e contributi;
- deliberare in ordine allo scioglimento dell'Associazione e della devoluzione del patrimonio;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni quadrimestre dal Presidente con avviso che deve pervenire all'interessato almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza, nella forma della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero, in caso di urgenza, mediante avviso di convocazione inoltrato almeno tre giorni prima della data dell'adunanza, o mediante posta elettronica.

In caso di necessità il Consiglio può essere convocato su richiesta della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica purché presente il Presidente ovvero la persona dal medesimo designata ai sensi dell'art. 16, lettera d), del presente Statuto.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente Statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dalla persona dal medesimo designata ai sensi dell'art. 16, lettera d), del presente Statuto.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere trascritti o apposti in ordine cronologico su apposito libro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

Articolo 14

Segretario e Tesoriere

Il Segretario è eletto dall'Assemblea generale ed esplica la sua attività per realizzare gli obiettivi e i programmi degli Organi deliberanti centrali ed opera in diretto collegamento con il Presidente.

I suoi compiti principali sono :

- a) organizzare le riunioni del Consiglio Direttivo e le Assemblee ;
- b) redigere i verbali di riunione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea generale ;
- c) predisporre le relazioni di cui venga incaricato.

Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea generale ed opera in diretto collegamento con il Presidente.

I suoi compiti principali sono :

- a) predisporre il bilancio generale dell'Associazione ;
- b) verbalizzare ed eseguire attività di controllo sui movimenti della cassa centrale. ;
- c) archiviare tutti i documenti contabili ed i bilanci.

Articolo 15

Organo di controllo

Ai sensi dell'art. 30, secondo comma, del Codice del Terzo Settore, nelle Associazioni non riconosciute del Terzo Settore è obbligatoria la nomina di un organo di controllo quando siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti reddituali ivi previsti.

Ai sensi del successivo art. 31 è parimenti obbligatoria la nomina di un Revisore legale quando siano superati, per due esercizi consecutivi, tre dei limiti reddituali previsti nell'articolo precedente.

Articolo 16

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il giorno 30 del mese di novembre di ogni anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo.

Entro il giorno 30 del mese di aprile dell'anno successivo il Consiglio Direttivo deve approvare il bilancio rendiconto consuntivo relativo all'anno precedente.

Nella redazione di bilancio devono essere seguiti i principi previsti dalla normativa civilistica e da quella sul terzo settore.

Gli impegni di spesa, direttamente assunti dal Rappresentante legale dell'Associazione o dal Vice Presidente, munito di delega ad hoc, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.

Articolo 17

Libri sociali obbligatori

Ai sensi dell'art. 15, comma 1, del Codice del Terzo Settore, oltre alle scritture previste negli articoli 13, 14 e 17, gli Enti del Terzo Settore devono tenere :

- il libro degli associati o aderenti ;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico ;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali ;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Articolo 18

Risorse economiche

Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti *dall'art. 33 del D.lgs. n° 117 del 2007*, da :

- quote associative ;
- erogazioni liberali di associati o terzi ;
- donazioni e lasciti testamentari ;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi ;
- contributi e apporti erogati da amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni
- rendite patrimoniali ;
- entrate dalla destinazione del 5 per mille di cui al D.lgs. n° 111 del 2017 ;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 19

Utili o avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati in misura superiore a quella stabilita dalla normativa civilistica e del Terzo settore vigente nonché fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione o distribuzione siano stabilite per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.



Articolo 20

Scioglimento dell'Associazione

In caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, oltre a quelle previste dall'art. 22 del Codice civile, il patrimonio mobiliare ed immobiliare di cui la medesima è dotata verrà devoluto, ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo Settore, ad altri Enti del Terzo Settore.

A tal fine il Consiglio Direttivo pronuncerà apposita delibera con il voto favorevole di due terzi dei componenti e con la presenza anche della persona del liquidatore.

Articolo 21

Riconoscimento

L'Associazione, in aderenza alle delibera dell'Assemblea generale degli associati, presenterà alla Agenzia delle Entrate, mediante gli appositi modelli, la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale/P. iva in relazione alla nuova denominazione nonché la richiesta di registrazione del presente Statuto modificato e adeguato alla normativa del Terzo Settore.

L'Associazione chiederà, entro i termini di legge, il riconoscimento ministeriale mediante iscrizione nell'apposito Registro Unitario Nazionale per il Terzo settore, tenuto dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 22

Controversie

Per qualsiasi controversia riguardante l'Associazione è competente esclusivo il Foro di Rieti.

Articolo 23

Clausole di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice civile, in quanto compatibili, *nonché della normativa in materia di Terzo settore.*

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI DEL 30 OTTOBRE 2023

Il giorno 30 del mese di ottobre dell'anno 2023, alle ore 16.00, presso la sede sociale dell'Associazione di volontariato Figli di Maria per i piccoli, sita a Roma, in via Marco Polo n°6, si è riunita l'Assemblea straordinaria degli associati dell'Associazione stessa al fine di deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) - Iscrizione al Registro Unitario Nazionale del Terzo Settore ed operazioni connesse ;
- 2) - Modifica dello statuto ai sensi dell'art. 6 del codice civile e suo adeguamento alla normativa di cui al D. Lgs. n° 117 del 2017, che ha introdotto il Codice per il Terzo Settore, e del D.M. n° 39 del 5 marzo 2020 e successive modificazioni ed integrazioni ;
- 3) - Richiesta di nuovo numero di codice fiscale per l'Associazione ;
- 4) - Registrazione della nuova denominazione dell'Associazione e dello Statuto, come modificato e adeguato, presso l'Agenzia delle Entrate.

APERTURA DELLA SEDUTA

Viene nominato Presidente dell'assemblea l'avv. Giuseppe Mandarino e segretario redigente la dr.ssa Gabriella Frosini.

Il presente verbale, trascritto direttamente a macchina e recante in ogni pagina il timbro dell'associazione ed il visto a mano del Presidente, sarà inserito nel libro delle Assemblee degli associati.

Il Presidente, constatata la regolarità degli avvisi di convocazione per la riunione odierna, cui partecipano i sette associati, accertata la corretta sussistenza del quorum, dichiara aperta la seduta e pone in esame gli argomenti all'Ordine del giorno :

1) - Il Presidente informa gli associati presenti che, alla luce della normativa in materia di Terzo Settore, anche per le organizzazioni di volontariato necessita procedere all'iscrizione nel relativo Registro Unitario Nazionale (R.U.N.T.S.) tenuto presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

L'Assemblea degli associati, esaminata attentamente la questione, delibera all'unanimità dei presenti, di procedere all'iscrizione dell'Associazione di volontariato nel predetto Registro e, in tal senso, autorizza il Rappresentante legale, nella qualità, a predisporre, e poi inoltrare, la documentazione richiesta dalla normativa e ogni altro atto necessario.

2) - Il Presidente informa i presenti che la richiamata normativa in materia di Terzo settore stabilisce che lo statuto venga adeguato alle nuove disposizioni (richiamo agli atti della suddetta normativa e indicazione dell'acronimo O.D.V. in luogo della sigla O.N.L.U.S.) e che si proceda alla redazione dello statuto, come adeguato, di cui lo stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ammesso la stesura con scrittura privata, senza ricorrere alla figura del notaio (nota n° 10980).

L'Assemblea degli associati, nel condividere appieno tale esigenza, approva all'unanimità dei presenti lo schema di Statuto, già approvato dal Consiglio Direttivo, con le disposizioni di modifica e di adeguamento ai sensi di legge.

ASSN. DI VOLONTARIATO ONLUS
FIGLI DI MARIA PER I PICCOLI
Sede Leg. Via E. Chiari 15 - 00147 RM
Sede Op. via. Via G. Segato 34 - 00147 RM
Tel./Fax 06.58621355/85

3) - Il Presidente rileva che, stante la mutata denominazione dell'Associazione, sarà necessario inoltrare alla competente Agenzia delle Entrate, mediante il modello AA5/6, la richiesta di attribuzione di un nuovo numero di codice fiscale.

L'Assemblea degli associati, esaminata la questione, delibera all'unanimità di procedere come stabilito dalla nuova normativa e, in tal senso, autorizza il Rappresentante legale a porre in essere detta incombenza e, all'esito, a riferirne all'Assemblea.

4) - Il Presidente rileva che il nuovo Statuto, come approvato, dovrà essere registrato, ai sensi di legge, presso l'Agenzia delle entrate unitamente ad altri atti, senza pagamento di alcun onere, mediante il modello 69.

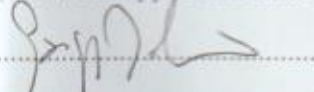
L'Assemblea degli associati, esaminata attentamente la questione, dopo breve discussione, delibera di procedere come stabilito dalla richiamata normativa e, in tal senso, autorizza il Rappresentante legale, nella qualità, a ed a riferire, all'esito delle stesse.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19.30.

Il presente verbale viene firmato dal Presidente e dal segretario redigente.

Il Presidente

(avv. Giuseppe Mandarino)

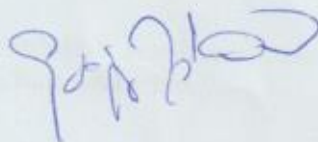


Il segretario redigente

(dr.ssa Gabriella Frosini)



SI RICHIEDE L'ESEMPLARE
DALLE TASSE SUL REGISTRO
IN BASE ALLA NOTA N. 10980
DEL MINISTERO DEL LAVORO E
DALLE PASTICHE SOCIALI.



ASS.NE DI VOLONTARIATO ONLUS
FIGLI DI MARIA PER I PICCOLI
Sede Leg. Via E. Chiavari 15 - 00147 RM
Sede Op. Via E. Chiavari 21 - 00147 RM
Tel. 06/52115525

PROVINCIALE
RIETI
territorio
ietti

30
3
4 NOV. 20

sposti

SECCA

ONARIO

